

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 8 NOVEMBRE 2011

N. 173



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 settembre 2011, n. 2100

Cont. n. 1576/05/SH- Impregilo s.p.a. c/ Regione Puglia. Arbitrato - Appalto lavori Strada Regionale n. 6 - Tratto Minervino Murge/Spinazzola. Competenze professionali Avv. Francesco Campolieto. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.
Pag. 32255

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 settembre 2011, n. 2101

Cont. n. 1414/01/CA - T.A.R. Puglia - MO.TE.CO.s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.
Pag. 32256

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 settembre 2011, n. 2102

Cont. n. 4768/00/CA - T.A.R. Puglia - MO.TE.CO. c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.
Pag. 32258

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 settembre 2011, n. 2104

Cont. 3075/03/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c/Piscardi Domenico. Appello avverso sent. n. 8917/11 del Tribunale Bari sez. Lavoro -. Ratifica mandato difensivo Prof. avv. Antonio De Feo, legale Regione.
Pag. 32259

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 settembre 2011, n. 2105

Cont. 103/06/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c/L.L. - Opposizione a precetto. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.
Pag. 32260

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 settembre 2011, n. 2106

Cont 1179/10/FR - Commissione Tributaria Regionale di Bari - Comune di Putignano c/Regione Puglia - Resistenza in giudizio e ratifica incarico difensivo all'Avv. Paolo Marra - Legale esterno.
Pag. 32261

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 settembre 2011, n. 2107

Cont. 814/11/Fr. Istanza di arbitrato Società A. s.p.a. c/ R.P. Costituzione in giudizio. Ratifica all'Avv. Luigi Volpe. Legale Esterno.
Pag. 32262

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 settembre 2011, n. 2108

Cont. 1641/06/GA Consiglio di Stato. FICCO Donata c/ Regione Puglia. Appello avverso sent. n. 3781/2006 del TAR BARI -. Ratifica in sanatoria mandato difensivo avv. Vittorio Triggiani, legale Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.
Pag. 32264

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 settembre 2011, n. 2109

Cont.319/09/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro Regione Puglia c/N. N. Proposizione ricorso in appello avverso sentenza n. 836/11 del Tribunale Bari sez. Lavoro. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.
Pag. 32265

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
ottobre 2011, n. 2213

Cont. 1316/11/SH - Corte Costituzionale - Ricorso della Regione Puglia c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri. Impugnazione per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Nomina difensori.
Pag. 32266

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 ottobre 2011, n. 2223

Cont. n. 2290/2003/GR. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI MESAGNE c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.
Pag. 32267

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 ottobre 2011, n. 2224

Cont. n. 2290/2003/GR. - Consiglio di Stato - COMUNE DI MESAGNE c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.
Pag. 32269

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2225

Cont. 377/11/GA. Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Avv. Vito GUGLIELMI c/REGIONE PUGLIA - Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 32270

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2226

Cont. 861/11/GA. Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Avv. Vito GUGLIELMI c/REGIONE PUGLIA - Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 32272

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2227

Cont. 816/11/GA. Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Avv. Vito GUGLIELMI c/REGIONE PUGLIA - Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 32273

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2228

Cont. n. 3783/01/GU- Tribunale di Brindisi - Piscopiello Antonio Rocco c/Regione Puglia. Opposizione a decreto ingiuntivo. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 32275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2229

Cont. n. 144/2000/GU - Corte Appello Lecce - Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Brindisi - Sez. Francavilla Fontana -. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 32276

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2230

Cont. n. 1188/98/SC - Corte Appello Lecce- Tatarano Ernestina c/Regione Puglia. Appello. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 32278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2231

Cont. n. 80/2002/GU - Tribunale di Lecce - Sez. Dist. di Campi Salentina - Capoccello Angelo c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 32279

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2232

Cont. 3669/03/GR - Consiglio di Stato - Comune di Accadia ed altri c/ R.P. - Appello sent. n. 4395/03 TAR Bari - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 32281

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2238

Cont. n. 1726/07/GR - N.G. c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari - sezione Lavoro avverso sentenza Tribunale di Lucera sezione Lavoro n. 166/10. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Francesco Fuzio.

Pag. 32283

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2239

Cont. 1309/11/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Centro Italiano Congressi - CIC Sud s.r.l. - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 32284

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2240

Cont. 886/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott.ssa Balenzano Teresa altri c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 32285

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2241

Cont. 1421/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - S.F. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 32287

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2250

Cont. n. 560/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. Dott. M.F, M. srl, S. srl / Comune di Grottaglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 32288

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2251

Cont.n. 1097/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. V.F altri / Comune di Acquaviva Delle Fonti e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 32289

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2252

Cont. n. 963/06/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. D.G. / Comune di Acquaviva Delle Fonti e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 32290

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2253

Cont. n. 1075/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. T.V.G. / Comune di Nardò e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 32291

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2277

Cont. 1114/11/SH - Avv. Alfredo Cacciapaglia c/ R.P. (collegato al cont. 66/88 Reg. G.O.: Corte d'Appello Lecce - Martiradonna Nicola c/ R.P. - Appello sent. 1655/01 Trib. Lecce) - Competenze professionali Avv. Alfredo CACCIAPAGLIA, difensore Regione, a seguito D.I. n° 120/11 Giudice di Pace di Gallipoli - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 32292

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2278

Cont. 1938/04/SH - Tribunale di Lecce (Riassunzione) - Martina Lina 4 c/ R.P. e Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Rosario ALMIENTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 32294

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2279

Cont. 1946/04/SH - Tribunale di Lecce (Riassunzione) - Scozia Iolanda 2 c/ R.P. e Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Rosario ALMIENTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 32295

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2280

Cont. 1941/04/SH - Tribunale di Lecce (Riassunzione) - Caroppo Cosima 1 c/ R.P. e Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Rosario ALMIENTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 32297

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2281

Cont. 1942/04/SH - Tribunale di Lecce (Riassunzione) - Martina Antonio c/ R.P. e Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Rosario ALMIENTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 32299

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2282

Cont. 1944/04/SH - Tribunale di Lecce (Riassunzione) - Fortunato Pietrina c/ R.P. e Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Rosario ALMIENTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 32301

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2283

Cont. 1947/04/SH - Tribunale di Lecce (Riassunzione) - Arsieni Clodomiro c/ R.P. e Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Rosario ALMIENTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 32302

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2285

Cont. n. 293/09/GR - dott. Giorgio Quarta Colosso c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato proposto da Anthea Hospital srl avverso sentenza TAR Puglia sede di Bari n. 3233/09. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Pag. 32304

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2286

Cont. n. 288/09/GR - Ricerche Radiologiche srl c/Regione Puglia. Costituzione in 2 distinti giudizi di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Puglia sede di Bari n. 3234/09. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Pag. 32305

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2288

Cont. 885/11/SH - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Ricorso Provincia di Avellino c/ Commissario Delegato ex O.P.C.M 12.03.2010 n.3858, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Costituzione in giudizio. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Luca Alberto Clarizio.

Pag. 32307

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2289

Cont. 1408/10/LO - "PROVINCIA DI LECCE c/ REGIONE PUGLIA". Proposizione Appello dinnanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Puglia sede di Lecce n. 2786/10. Ratifica incarico difensore a legale esterno, Avv. Vittorio Triggiani.

Pag. 32308

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2290

Cont. n. 620/11/GI - Tar Puglia, Sezione di Lecce - C.G. altri c/ASL LE e Regione Puglia - Riattivazione servizio pulizie - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo al legale esterno, avv. Mauro Finocchito

Pag. 32309

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2291

Cont. 348/08/B/FO - Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro - Regione Puglia c/ C.B. - Appello avverso sentenza n. 1663/2010 Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro - Ratifica incarico difensivo Avv. Umberto Conti, legale esterno.

Pag. 32311

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 2333

Cont. 1672/09/RO - Tribunale di Brindisi - Molfetta Carmelo c/Regione Puglia + 1 - Accettazione rinuncia al giudizio e compensazione delle spese.

Pag. 32312

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 2335

Cont. 1416/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari. Regione Puglia/ Comune di Foggia - Commissario ad acta - Soc. Imm.L.P. srl. Proposizione impugnazione. Ratifica incarico difensore legale esterno, avv. Anna Bucci.

Pag. 32313

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2100

Cont. n. 1576/05/SH- Impregilo s.p.a. c/ Regione Puglia. Arbitrato - Appalto lavori Strada Regionale n. 6 - Tratto Minervino Murge/Spinazzola. Competenze professionali Avv. Francesco Campolieto. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con atto di accesso a giudizio arbitrale, notificato alla Regione Puglia in data 9/08/2005, la Impregilo S.p.a. proponeva domanda di arbitrato per la risoluzione della controversia insorta in virtù di contratto sottoscritto il 7.4.195 (Rep. n. 3941) e successivo atto del 2.9.1997 (Rep. n. 4319), con cui la Regione Puglia aveva affidato all'ATI Impregilo - Dioguardi s.r.l. - Edinvictor s.r.l. - Ines S.p.a., l'appalto relativo alla costruzione del 2° lotto della Strada Regionale n. 6 della Murgia Centrale (tratto Minervino Murge - Spinazzola);
- in data 09/02/2007 il Presidente conferiva, in via d'urgenza, all'Avv. Francesco Campolieto, mandato di rappresentanza e difesa della Regione Puglia nel giudizio arbitrale di che trattasi;
- con Deliberazione n. 1253 del 31/07/2007 la G.R. ratificava l'operato del Presidente;
- con Lodo pronunciato all'unanimità in data 04/06/2008 il Collegio Arbitrale accoglieva parzialmente la domanda formulata dalla Società Impregilo, compensando tra le parti le spese di giudizio;
- L'Avv. Campolieto, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 11/06/2008 (Prot. n. 11/L/14752 del 13/06/2008), nota specifica per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito, di euro 26.705,64;

- a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 16.414,05, al lordo di ritenuta;
- considerato che il provvedimento di conferimento incarico all'Avv. Campolieto non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.D. n. 503/2007) è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 16.414,05 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 16.414,05 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 16.414,05 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
 - trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 16.414,05, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Francesco Campolieto;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 16.414,05, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2101

Cont. n. 1414/01/CA - T.A.R. Puglia - MO.TE.CO. s.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso al T.A.R. Puglia, la MO.TE.CO. s.r.l. in proprio e quale mandataria dell'ATI MO.TE.CO.-TECNOCHIMICA ora SICEM, chiedeva l'annullamento della determinazione n.279 del 15/12/2000 della Deputazione amministrativa del Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo relativa all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di sistemazione idraulica agraria in agro di Ostuni, nella parte in cui contiene diniego di riconoscimento della revisione prezzi, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
- con provvedimento n. 953 del 10/07/2001 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri (alle condizioni di cui alla D.G.R. n. 3566/98) deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi;
- con sentenza n. 1497/2009 il T.A.R. Bari dichiarava inammissibile il ricorso, compensando le spese;
- l'Avv. D'Ambrosio Lettieri, avendo esaurito la propria attività, con nota del 17/11/2009 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando apposita specifica, redatta sulla base delle condizioni di conferimento incarico recate dalla D.G.R. n. 3566/98, per l'importo complessivo di euro 3.079,96, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto percepito;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, la suddetta parcella è stata rideterminata d'ufficio nel minor importo di euro 2.597,59;

- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.D'Ambrosio Lettieri non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.597,59 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 2.597,59 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.597,59 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.597,59, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.597,59, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2102

Cont. n. 4768/00/CA - T.A.R. Puglia - MO.TE.CO. c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso al T.A.R. Puglia, la MO.TE.CO. s.r.l. in proprio e quale mandataria dell'ATI MO.TE.CO.-TECNOCHIMICA ora SICEM, chiedeva l'annullamento della determinazione relativa al diniego di riconoscimento della revisione prezzi contenuta nel certificato di collaudo dei lavori di sistemazione idraulica agraria in agro di Ostuni del 29/09/2000, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
- con provvedimento n. 307 del 3/04/2001 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri (alle condizioni di cui alla D.G.R. n. 3566/98) deliberava di resistere nel giudizio di che trattasi;
- con sentenza n. 1498/2009 il T.A.R. Bari respingeva il ricorso proposto dalla MO.TE.CO.ed i motivi aggiunti, compensando le spese;
- l'Avv. D'Ambrosio Lettieri, avendo esaurito la propria attività, con nota del 17/11/2009 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando apposita specifica, redatta sulla base delle condizioni di conferimento incarico recate dalla D.G.R. n. 3566/98, per l'importo complessivo di euro 3.335,55 al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto percepito;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, la suddetta parcella è stata rideterminata d'ufficio nel minor importo di euro 2.785,43;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.D'Ambrosio Lettieri non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio(fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.785,43 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 2.785,43 relativa al riconoscimento del debito,a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.785,43 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale,si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.785,43, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.785,43, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2104

Cont. 3075/03/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c/Piscardi Domenico. Appello avverso sent. n. 8917/11 del Tribunale Bari sez. Lavoro -. Ratifica mandato difensivo Prof. avv. Antonio De Feo, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Bari sez. Lavoro, il dott. Domenico Piscardi ha chiesto la condanna dell'Autorità di Bacino Regionale in solido con la Regione Puglia al pagamento di euro 361,519,83, a titolo di trattamento economico per aver svolto le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale dal 19/12/97 al 31/3/2001.
- Attesa l'infondatezza dell'avversa domanda, la Regione Puglia ha resistito al ricorso, a mezzo del Prof. Avv. Antonio De Feo.
- Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda del ricorrente, ha accolto il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto ha condannato l'Amministrazione Regionale al pagamento del trattamento economico limitatamente al periodo 2/2/2000 - 31/3/2001.
- Con raccomandata del 12 luglio 2011 il Prof. De Feo, ha ampiamente comunicato le motivazioni in punto di fatto e di diritto per cui la richiamata sentenza risulta erronea e non condivisibile e pertanto ha evidenziato l'opportunità di proporre gravame.

Il Presidente della G.R., pertanto, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1 comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito in data 27 luglio 2011 mandato di rappresentanza e difesa al Prof avv. Antonio De Feo

(Valore della controversia euro 361.519,83 Servizio di spesa Risorse Naturali)

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R.n.3566 del 31/7/1998.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile spesa di euro 15.109,82, di cui euro 2.000,000 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di proporre appello avverso la sentenza di cui in premessa a mezzo del Prof. Avv. Antonio De Feo;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2105

Cont. 103/06/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c/L.L. - Opposizione a precetto. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con sentenza definitiva n. 13062 /2008, il Tribunale di Bari sez. Lavoro ha accolto la domanda proposta dal dipendente L.L.inquadrato nella categoria B/4, condannando la Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive a far tempo dal 1°.7.1998.
- La Regione Puglia ha proposto appello avverso la citata sentenza a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- La Corte di Appello di Bari sez. Lavoro, con sentenza n. 758/2010, ha accolto l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive spettanti a seguito dell'inquadramento come D/1 a far tempo 1/7/1998.
- In data 28/07/2011 il dip. L.L. ha notificato all'Amministrazione Regionale atto di precetto per il recupero delle differenze retributive, dallo stesso asseritamente maturate per il periodo 1/8/2010 - 31/7/2011;

- Considerato, che l'odierna pretesa al riconoscimento di ulteriori somme non può trovare accoglimento, in quanto la Regione ha eseguito puntualmente le sentenze del doppio grado del giudizio, occorre proporre opposizione al precetto de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1 comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito in data 4 agosto 2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra
(Valore della controversia euro4.755,65; Servizio di spesa Personale)

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R.n.3566 del 31/7/1998.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile spesa di euro2.514,41, di cui euro 500,000 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di opporre l'atto di precetto di cui in premessa a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2106

Cont 1179/10/FR - Commissione Tributaria Regionale di Bari - Comune di Putignano c/Regione Puglia - Resistenza in giudizio e ratifica incarico difensivo all'Avv. Paolo Marra - Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

- Il Comune di Putignano ha inviato avvisi di accertamento d'ufficio nn.1827 e 3097 in data 1.7.2010, per omessa denuncia ed omesso versamento dell'imposta comunale ICI, relativamente agli anni 2005 e 2006, per un immobile di proprietà regionale ubicato in Putignano, alla via Roma n. 43.

- La Regione Puglia, con ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, notificata in data 3.3.2011, ha chiesto l'annullamento degli avvisi di accertamento ICI precedentemente citati, per omessa e/o infedele dichiarazione, omesso versamento ed irrogazione sanzione.
- Con sentenza n. 215/13/11 la Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato i ricorsi.
- Il Presidente della G.R. ritenuto necessario proporre gravame innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la succitata sentenza, salvo ratifica della Giunta Regionale, ha conferito l'incarico difensivo, in data 25.07.2011, all'Avv. Paolo Marra, avvocato esterno.
(Valore della controversia: da Euro 12.567,84; Settore di Spesa: Servizio Demanio e Patrimonio.)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001

- La presumibile complessiva spesa di Euro 4.000,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di Euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente;
- di proporre appello avverso la sentenza n. 215/13/11 innanzi alla Commissione Tributaria Regionale tesa al recupero del credito sopra indicato ratificando l'operato del Presidente di conferimento dell'incarico difensivo all'Avv. Paolo Marra, avvocato esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2107

Cont. 814/11/Fr. Istanza di arbitrato Società A. s.p.a. c/ R.P. Costituzione in giudizio. Ratifica all'Avv. Luigi Volpe. Legale Esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con istanza di arbitrato notificata il 19.05.2011, la società ASTALDI s.p.a, con sede in Roma, Via Vincenzo Bona n. 65, in persona del Direttore Generale Italia Ing. Luciano De Crecchio, in proprio e quale mandataria della Associazione Temporanea di imprese costituita con le mandanti Salvatore Matarrese s.p.a, Impresa Lalli s.r.l., Edili Putignano s.r.l., Italscavi s.p.a. e Strade Condotte s.p.a, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Biga e Mauro Ciani, in qualità di aggiudicataria definitiva, giusta delibera di G.R. 920 del

10.04.1998, dell'esecuzione dei lavori di costruzione del primo lotto della S.R. n. 6 della Murgia Centrale (tratto da Canosa a Minervino Murge) ha chiesto istaurarsi giudizio arbitrale al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri economici da essa sostenuti.

- Ritenuto di doversi costituire in giudizio, giusta richiesta del Servizio Lavori Pubblici pervenuta con nota prot. n. 33057 del 24.05.2011, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della Giunta Regionale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno, in data 27/07/2011, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al Collegio Arbitrale a costituirsi, il Prof. Avv. Luigi Volpe, nato a Bari il 27.07.1942, con studio in Bari, al C.so V. Emanuele n. 52 - C.F.: VLP LGU42LL27 A662A
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
(Valore della controversia: euro 32.603.000,00 Servizio Lavori Pubblici).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La complessiva spesa di euro 50.000 - compenso predeterminato in accordo con il difensore dall'Avvocato Coordinatore - di cui euro 20.993,59 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325

del 25/3/2011) si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio arbitrale promosso dalla società ASTALDI s.p.a a mezzo del Prof. Avv. Luigi volpe;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa complessiva, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2108

Cont. 1641/06/GA Consiglio di Stato. FICCO Donata c/ Regione Puglia. Appello avverso sent. n. 3781/2006 del TAR BARI -. Ratifica in sanatoria mandato difensivo avv. Vittorio Triggiani, legale Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La dip. Donata Ficco, con ricorso al TAR BARI, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di G.R. n.965 del 4/7/06, nella parte in cui si deliberava di bandire n. 60 posti complessivi di categoria D.
- Attesa l'infondatezza dell'avversa domanda, la Regione Puglia ha resistito al ricorso, a mezzo dell'Avv. Vittorio Triggiani.
- Il TAR adito, definitivamente pronunciando sul ricorso con sentenza n.3781/06 lo ha dichiarato inammissibile.
- La dip. Ficco con atto di appello notificato alla Regione Puglia in data 26 gennaio 2007, ha chiesto al Consiglio di Stato, l'annullamento e/o la riforma della precitata sentenza di primo grado.
- Atteso l'esito positivo del giudizio dinanzi al TAR, si ritiene opportuno e necessario resistere al ricorso in appello di cui innanzi.
- Il Presidente della G.R., pertanto, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1 comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito in data 1 marzo 2007 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Vittorio Triggiani.
(Valore della controversia: Indeterminabile Servizio di spesa Personale)

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R.n.3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la G.R. provveda a ratificare in sanatoria il mandato conferito dal Presidente p.t. della G.R.

- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario che la G.R. proceda, altresì, al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato ammontante a complessivi euro 2.670,01 (di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto) ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2011 -, con conseguente trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.670,01 (di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto) si provvede mediante variazione del bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale (Spese per la definizione delle partite pregresse

- All'impegno della spesa complessiva di euro 2.670,01 ed alla liquidazione del suddetto acconto di euro 1.000,00 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare in sanatoria l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di resistere al ricorso in appello di cui in premessa a mezzo dell'Avv. Vittorio Triggiani;
- di riconoscere il debito fuori bilancio pari ad euro 2.670,01;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.670,01 a titolo di competenze professionali (di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto) in favore dell'avv. Vittorio Triggiani mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura finanziaria che qui si intende integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010 - art. 13 - comma 2;
- di demandare all'Avvocato Coordinate dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rinvenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n 289;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa complessiva,, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2109

Cont. 319/09/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro Regione Puglia c/N. N. Proposizione ricorso in appello avverso sentenza n. 836/11 del Tribunale Bari sez. Lavoro. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Avv. N. N., dirigente del soppresso Settore Legale G.R. attualmente in quiescenza, con ricorso al G.d.L.di Bari ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento (D.I. n. 416/09), nei confronti della R.P. per la somma di euro 24.658,64 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi professionali per attività svolta in favore dell'Amministrazione Regionale;
- L'Amministrazione Regionale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui innanzi, a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra.
- Il Giudice del Lavoro adito con sentenza n.836/2011 ha rigettato la opposizione della Regione Puglia e, per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
- Considerato l'orientamento dell'Amministrazione Regionale in relazione alla vexata quaestio ed in linea con le tesi difensive sostenute dalla Regione a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra, legale officiato dal Presidente della Giunta Regionale nei numerosi giudizi promossi dagli avvocati interni, oggi in quiescenza per il pagamento dei compensi professionali;
- Considerato che sussistono fondati motivi per proporre appello avverso la citata sentenza, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio prov-

vedimento urgente del 17 febbraio 2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

(Valore della controversia: euro 24.658,64 Servizio di spesa Avvocatura)

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R.n.3566 del 31/7/1998.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile spesa euro2.849,02, di cui euro500,000 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di proporre appello avverso la sentenza di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2011, n. 2213

Cont. 1316/11/SH - Corte Costituzionale - Ricorso della Regione Puglia c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri. Impugnazione per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Nomina difensori.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il V.P. Capone:

- Con legge 14 settembre 2011, n.148, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.216 del 16.09.2011, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

- Il legislatore ha introdotto alcune disposizioni che incidono sulle prerogative delle Regioni. In particolare l'art.3, rubricato "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche", impone alla Regione di adeguarsi a tale presunto nuovo "principio fondamentale per lo sviluppo economico" ledendo di fatto le sue competenze costituzionali. Altra norma che incide sulle prerogative

regionali è l'art.4, che propone un "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea".

- La Regione Puglia, pertanto, ritiene necessaria proporre ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 per violazione dell'art.117 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione; dell'art.118, primo e secondo comma, Cost.; dell'art.119 Cost.; dell'art.41,42 e 43 Cost.; e degli artt. 1,5,75,77,114 della Costituzione.
- Si nominano, all'uopo, rappresentanti e difensori della Regione Puglia l'avv. Prof. Ugo Mattei, l'avv. Prof. Alberto Lucarelli, a titolo gratuito, con l'impegno formale di non richiedere le competenze liquidatorie spettanti, in virtù della gratificazione morale che comporta il prestigioso incarico, e il Prof. Avv. Nicola Colaiani Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

"Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia".

(valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate.)

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 28/2001

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di proporre ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011;
- di nominare rappresentanti e difensori della Regione Puglia l'avv. Prof. Ugo Mattei, l'avv. Prof. Alberto Lucarelli, a titolo gratuito, con l'impegno formale di non richiedere le competenze liquidatorie spettanti, in virtù della gratificazione morale che comporta il prestigioso incarico, e il Prof. Avv. Nicola Colaiani Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2223

Cont. n. 2290/2003/GR. - TAR Puglia Bari - COMUNE DI MESAGNE c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 24/04/2003, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva agli Avvocati Francesco Paparella, Pietro Quinto e Luciano Ancora, l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia - Bari nel giudizio proposto dal COMUNE DI MESAGNE;
- con deliberazione n. 1057 del 22/07/2003 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;
- la controversia si concludeva con l'Ordinanza n. 526/03 del 9.07.2003 favorevolmente per l'Amministrazione e l'Avv. Francesco Paparella, esaurita l'attività, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando nota specifica;
- l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti al Prof. Avv. Francesco Paparella, pari alla somma complessiva di euro 8.273,12 (al lordo delle ritenute);
- si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi euro 8.273,12, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Francesco Paparella;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 8.273,12, ed alla connessa variazione del bilancio 2011;

- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 8.273,12 sulla base della conseguente istruttoria preliminare svolta, si provvede mediante varia-

- zione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- All'impegno della spesa, liquidazione e pagamento di euro 8.273,12, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti all'Avv. Francesco Paparella in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa dallo stesso espletato nel cont. n. 2290/03/GR. dinanzi al TAR Puglia Bari ed ammontante ad euro 8.273,12.
2. Di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. 35/2009;
4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore del-

l'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

5. di demandare all'Avvocato Coordinatore gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
6. di dare atto che, alla liquidazione e pagamento della parcella si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, redatta sulla scorta delle risultanze istruttorie del procedimento di liquidazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2224

Cont. n. 2290/2003/GR. - Consiglio di Stato - COMUNE DI MESAGNE c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 1057 del 22/07/2003 la G.R. la Regione Puglia si costituiva dinanzi al TAR Bari a mezzo degli avv.ti Francesco Paparella, Pietro Quinto e Luciano Ancora nel giudizio promosso dal Comune di Mesagne, per l'annullamento previa sospensiva, della delibera di G.R. n. 272 del 19.03.2003;
- il Tribunale adito con Ordinanza n. 526/03 del 9.07.2003 ha respinto l'istanza cautelare presentata dal Comune di Mesagne;

- Il Comune di Mesagne ha presentato appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta ordinanza;

- il presidente della G.R., stante l'esito favorevole del giudizio di primo grado, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel predetto giudizio dinanzi al Consiglio di Stato e con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito in data 25.07.2003, mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Francesco Paparella;

- con deliberazione n. 2018 del 28/11/2003 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

- la controversia si concludeva con sentenze nn. 3266/09 del 29.07.2003 - C.d.S. V Sez. e 2921/04 del 22.06.2004 C.d.S. IV Sez., favorevolmente per l'Amministrazione e l'Avv. Francesco Paparella, esaurita l'attività, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettatigli, allegando nota specifica;

- l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti al Prof. Avv. Francesco Paparella, pari alla somma complessiva di euro 16.604,95 (al lordo delle ritenute);

- si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi euro 16.604,95, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Francesco Paparella.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 16.604,95, ed alla connessa variazione del bilancio 2011;

- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 16.604,95 sulla base della conseguente istruttoria preliminare svolta, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- All'impegno della spesa, liquidazione e pagamento di euro 16.604,95, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti all'Avv. Francesco Paparella in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa dallo stesso espletato nel cont. n. 2290/03/GR. dinanzi al Consiglio di Stato ed ammontante ad euro 16.604,95;
2. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. 35/2009;
4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di demandare all'Avvocato Coordinatore gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
6. di dare atto che, alla liquidazione e pagamento della parcella si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, redatta sulla scorta delle risultanze istruttorie del procedimento di liquidazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2225

Cont. 377/11/GA. Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Avv. Vito GUGLIELMI c/REGIONE PUGLIA - Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente della G. R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso ex art. 4141 c.p.c. al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, ritualmente notificato alla Regione Puglia, il Tribunale di Bari ingiungeva al predetto Ente di pagare all'avv. Vito Guglielmi, già dipendente dell'Ente sino al 31/12/2003, rivendicava il diritto ad ottenere il pagamento della somma di

euro 32.481,38, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi professionali maturati per effetto dell'attività di patrocinio legale da questi svolta, in costanza del rapporto di pubblico impiego, nell'interesse della Regione, in ventitre distinti giudizi promossi da attori diversi dinanzi al Tribunale di Brindisi -Sez. distaccata di Francavilla Fontana, definiti con sentenze nn° 125/03, 126/03, 127/03, 128/03, 129/03,130/03, 133/03, 134/03, 135/03, 137/03, 139/03, 140/03, 141/03, 142/03, 143/03, 144/03, 145/03, 146/03, 147/03, 148/03, 149/03, 150/03 e 151/03;

- con provvedimento n° 1416 del 28/6/2011 l'Esecutivo regionale deliberava di prestare acquiescenza al citato decreto ingiuntivo;
- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n° 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 33.528,08, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n° 289.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 33.528,08 per pagamento di competenze professionali in favore dell'avv. Vito Guglielmi, si provvede limitatamente alla sorte capitale pari ad euro 32.481,38 (sorte capitale), mediante variazione compensativa del bilancio da effettuare, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento dei cap. 1312 del bilancio regionale;
- L'ulteriore spesa di euro 525,49(interessi) viene finanziata con imputazione al capitolo 1315 del bilancio in corso ed euro 521,21(rivalutazione monetaria) sul capitolo 1316 del bilancio regionale in corso;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 33.528,08 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale n. 11/L/6325 del 25.03.2011);

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.07.1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 32.481,38 a titolo di pagamento in favore del creditore Avv. Vito Guglielmi;
- di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n° 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2226

Cont. 861/11/GA. Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Avv. Vito GUGLIELMI c/REGIONE PUGLIA - Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente della G. R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con decreto n° 1058/2011, ritualmente notificato alla Regione Puglia, il Tribunale di Bari ingiungeva al predetto Ente di pagare all'avv. Vito Guglielmi, già dipendente dell'Ente sino al 31/12/2003, la somma di euro 14.882,64, oltre ad interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi professionali maturati per effetto dell'attività di patrocinio legale da questi svolta nell'interesse della Regione, nella qualità di legale del libero foro, in nove distinti giudizi promossi da attori diversi dinanzi al Tribunale di Brindisi -Sez. distaccata di Ostuni, definiti con sentenze nn° 1074/07, 1075/07 e 1076/07;

- con provvedimento n° 1415 del 28/6/2011 l'Esecutivo regionale deliberava di prestare acquiescenza al citato decreto ingiuntivo;
- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n° 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 17.056,82, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n° 289.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 17.056,82 per pagamento di competenze professionali in favore dell'avv. Vito Guglielmi, si provvede limitatamente alla sorte capitale pari ad euro 14.882,64 (sorte capitale), mediante variazione compensativa del bilancio da effettuare, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento dei cap. 1312 del bilancio regionale;
- L'ulteriore spesa di euro 892,44(interessi) viene finanziata con imputazione al capitolo 1315 del bilancio in corso ed euro 1.281,74 sul capitolo 1317 del bilancio regionale in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 17.056,827 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale n. 11/L/6325 del 25.03.2011);

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta

Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.07.1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 14.882,64 a titolo di pagamento in favore del creditore Avv. Vito Guglielmi;
- di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul

BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L. R. n° 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2227

Cont. 816/11/GA. Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Avv. Vito GUGLIELMI c/REGIONE PUGLIA - Riconoscimento debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente della G. R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con decreto n° 952/2011, ritualmente notificato alla Regione Puglia, il Tribunale di Bari ingiungeva al predetto Ente di pagare all'avv. Vito Guglielmi, già dipendente dell'Ente sino al 31/12/2003, la somma di euro 19.003,47, oltre ad interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi professionali maturati per effetto dell'attività di patrocinio legale da questi svolta nell'interesse della Regione, nella qualità di legale del libero foro, in nove distinti giudizi promossi da attori diversi dinanzi al Giudice di pace di Brindisi, definiti con sentenze nn° 617/06, 633/06, 637/06, 646/06, 676/06, 708/06, 743/06, 748/06 e 749/06;
- con provvedimento n° 1417 del 28/6/2011 l'Esecutivo regionale deliberava di prestare acquiescenza al citato decreto ingiuntivo;
- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n° 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del

legale officiato, ammontante ad euro 22.050,57, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n° 289.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 22.050,57 per pagamento di competenze professionali in favore dell'avv. Vito Guglielmi, si provvede limitatamente alla sorte capitale pari ad euro 19.003,47 (sorte capitale), mediante variazione compensativa del bilancio da effettuare, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento dei cap. 1312 del bilancio regionale;
- L'ulteriore spesa di euro 548,35(interessi) viene finanziata con imputazione al capitolo 1315 del bilancio in corso ed euro 1.027,88 sul capitolo 1317 del bilancio regionale in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 22.050,57 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale n. 11/L/6325 del 25.03.2011);

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.07.1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 19.003,47 a titolo di pagamento in favore del creditore Avv. Vito Guglielmi;
- di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivvenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L. R. n° 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2228

Cont. n. 3783/01/GU- Tribunale di Brindisi - Piscopiello Antonio Rocco c/Regione Puglia. Opposizione a decreto ingiuntivo. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- ad istanza del sig. Piscopiello Antonio Rocco veniva notificato alla Regione Puglia il D.I. n.168/2001, reso dal Tribunale di Brindisi, con il quale si ingiungeva alla Regione di pagare, a favore del ricorrente, il contributo "una tantum" previsto dalla L. 31/91 art. 2 co.2 per le aziende agricole danneggiate dalla siccità durante l'annata agraria 1989/90;
- con provvedimento n. 1312 del 5/10/2001 la G.R., ratificando la procura ad litem conferita d'urgenza dal Presidente all'avv. interno Vito Guglielmi, deliberava di proporre opposizione anche avverso il decreto ingiuntivo su citato;
- con sentenza n. 483 del 16/04/2004, passata in giudicato, il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, dichiarava e riconosceva il difetto di giurisdizione del G.O. ai sensi dell'art. 37 c.p.c. ritenendo la controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A., compensando, per intero, tra le parti, le spese del giudizio;
- l'avv. Guglielmi, avendo esaurita la propria attività, con nota del 25/10/2005, acquisita agli atti del Settore Legale con prot.n. 11/L/25103 del 26/10/2005, chiedeva, tra l'altro, il pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, nella qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, per l'importo di euro 1.579,76, al lordo di ritenuta d'acconto, redatta secondo le previsioni della DGR n° 3566/98, esecutiva delle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 22/97, disciplinante il rapporto di patrocinio legale tra la Regione e gli avvocati del libero foro;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 1.621,28, al lordo di ritenuta, per effetto dell'incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% a decorrere dal 01/01/2010, disposto dalla CNF e dell'aliquota I.V.A. passata dal 20% al 21%;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Guglielmi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per il giudizio, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 1.621,28 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 1.621,28, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 1.621,28 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, pro-

pone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata; -di riconoscere il debito nella misura di euro 1.621,28 al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 1.621,28, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2229

Cont. n. 144/2000/GU - Corte Appello Lecce - Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Brindisi - Sez. Francavilla Fontana - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con distinto atto di citazione in appello il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Lecce anche la sentenza n. 130/2003 resa da Tribunale di Brindisi-Sezione Distaccata di Francavilla Fontana con la quale si statuiva la condanna del precitato Dicastero a rivalere la Regione Puglia per gli oneri posti a carico della stessa, a titolo di sorte capitale ed interessi, relativi al contributo una tantum ex L. 31/91, art. 2 co. 2, previsto per le aziende agricole danneggiate dalla siccità nel corso dell'annata agraria 1989/90;
- con provvedimento n. 1942 del 23/12/2004 la Giunta regionale, ratificando il mandato difensivo conferito dal Presidente in data 28/09/2004 all'avv. Vito Guglielmi, deliberava di resistere anche nel giudizio di che trattasi;
- La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 752 del 19/09/2006, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla Regione ed in riforma della sentenza impugnata accoglieva l'opposizione

proposta dall'Ente avverso il D.I. n. 11/2000 emesso dal precitato Tribunale, revocava lo stesso e dichiarava compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;

- l'avv. Guglielmi, avendo esaurito l'attività di rappresentanza e difesa svolta in favore della Regione, con nota del 4/12/2006, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale con prot.n. 11/L/24685 del 04/12/2006, chiedeva il pagamento dei compensi professionali, allegando apposita nota specifica, per l'importo di euro 2.535,75, al lordo di ritenuta d'acconto, redatta secondo le previsioni della DGR n° 3566/98, esecutiva delle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 22/97, disciplinante il rapporto di patrocinio legale tra la Regione e gli avvocati del libero foro;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 2.602,38, al lordo di ritenuta, per effetto dell'incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% a decorrere dal 01/01/2010, disposto dalla CNF e dell'aliquota I.V.A. passata dal 20% al 21%;
- considerato che il provvedimento di conferimento incarico all'Avv. Guglielmi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.D. dell'Avvocatura n. 674/2006), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.602,38 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 2.602,38 relativa al riconoscimento del debito, a titolo paga-

mento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.602,38 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto della quota parte dell'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.602,38,, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto della quota parte dell'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.602,38, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2230

Cont. n. 1188/98/SC - Corte Appello Lecce- Tatarano Ernestina c/Regione Puglia. Appello. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con sentenza n. 26/2002 il Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Francavilla Fontana, rigettava l'opposizione proposta dalla Regione al provvedimento monitorio n. 17/98 reso dal Pretore di Brindisi, Sez. Distaccata di Francavilla Fontana, su istanza di Tatarano Ernestina;

- con deliberazione n. 900 del 13/06/2003 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente in data 16/10/2002 anche al legale interno, avv. Vito Guglielmi, deliberava di appellare la citata sentenza;
- la Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 404 del 28/04/2006 accoglieva l'appello e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto dichiarando interamente compensate tra le parti spese e competenze per tutti i gradi del giudizio;
- l'avv. Guglielmi, avendo esaurito la propria attività, con nota del 6/09/2006, acquisita agli atti del Settore Legale con prot.n. 11/L/18566 del 07/09/2006, chiedeva, tra l'altro, il pagamento dei compensi professionali anche per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, nella qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, per l'importo di euro 2.773,47, al lordo di ritenuta d'acconto, redatta secondo le previsioni della DGR n° 3566/98, esecutiva delle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 22/97, disciplinante il rapporto di patrocinio legale tra la Regione e gli avvocati del libero foro;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, il suddetto importo è stato rideterminato d'ufficio nella maggior somma di euro 2.848,55, al lordo di ritenuta, per effetto dell'incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% a decorrere dal 01/01/2010, disposto dalla CNF e dell'aliquota I.V.A. passata dal 20% al 21%;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Guglielmi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per il giudizio, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.848,55 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 2.848,55, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.848,55(al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.848,55, al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo

pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.848,55, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2231

Cont. n. 80/2002/GU - Tribunale di Lecce - Sez. Dist. di Campi Salentina - Capocello Angelo c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Vito Guglielmi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n° 156 del 26/02/2002 la Giunta regionale conferiva all'avv.interno Vito

- Guglielmi la procura ad litem per spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 113/01, reso dal Tribunale di Lecce - Sezione di Campi Salentina ad istanza del sig. Capoccello Angelo; (valore della causa: da euro 2.582,29 a euro 5.164,57);
- con nota dell'1/06/2005 l'avv. Guglielmi comunicava la disponibilità dell'opposto ad una definizione transattiva della causa, con rinuncia al decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese;
 - con provvedimento n. 1390 del 04/10/2005 la G.R., aderiva alla proposta di bonario componimento della controversia;
 - all'udienza del 16/11/2005 il G.I. dichiarava l'estinzione del giudizio revocando il decreto ingiuntivo opposto ed ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
 - l'avv. Guglielmi, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione, con nota del 28/11/2005, acquisita agli atti del Settore Legale in pari data prot. 11/L/28211, chiedeva, tra l'altro, il pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata a far tempo dal 01/01/2004, nella qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, per l'importo di euro 1.398,29, al lordo di ritenuta d'acconto, redatta secondo le previsioni della DGR n° 3566/98, esecutiva delle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 22/97, disciplinante il rapporto di patrocinio legale tra la Regione e gli avvocati del libero foro;
 - a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione il suddetto importo è stato rettificato d'ufficio nella maggior somma di euro 1.433,36 per effetto dell'incremento del contributo Cassa dal 2% al 4% a decorrere dal 01/01/2010, disposto dalla CNF e dell'aliquota I.V.A. passata dal 20% al 21%;
 - considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Guglielmi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per il giudizio, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento

del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 1.433,36, al lordo di ritenuta ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 1.433,36 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio, per tale importo, da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 1.433,36 (al lordo di ritenuta d'acconto) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 1.433,36, al lordo di ritenuta d'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vito Guglielmi;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 1.433,36, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2232

Cont. 3669/03/GR - Consiglio di Stato - Comune di Accadia ed altri c/ R.P. - Appello sent. n. 4395/03 TAR Bari - Competenze professionali Avv. Francesco PAPARELLA (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- i Comuni di Accadia, Biccari, Candela, Castelnuovo della Daunia, Deliceto, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Panni, Rocchetta Sant'Antonio e Sant'Agata di Puglia hanno proposto ricorso al TAR Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione G.R. n° 1161 dell'8/8/02 avente ad oggetto "Articolazione rete distrettuale delle Aziende Sanitarie Locali" nella parte relativa alla proposizione di una nuova articolazione distrettuale dell'ASL Fg/3, nonché della deliberazione n. 660/03 del Direttore della AUSL Fg/3 e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
- Il TAR adito, con sent. n° 4395/03, ha respinto il ricorso. -I citati Comuni ricorrenti hanno proposto appello, dinanzi al Consiglio di Stato, per l'annullamento e/o la riforma della citata sentenza.
- Con deliberazione n° 1512 del 28/10/2004 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza, in data 30/7/04, dal Presidente p.t. al prof. avv. Francesco Paparella (unitamente agli avv.ti Pietro Quinto e Luciano Ancora), al fine di resistere all'appello di che trattasi. (Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)
- Con determinazione dirigenziale n. 1129 dell'1/12/2004 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 245,10 oltre IVA e CAP, quale quota parte di acconto sulle competenze professionali.
- Il Consiglio di Stato, con decreto decisorio n° 275/2005, ha respinto l'appello condannando i Comuni ricorrenti alla rifusione delle spese del secondo grado del giudizio.
- Il prof. avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 9/4/2009, sollecitata con successive del 3/5 e 17/5/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 2.273,04.

- A seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di liquidazione, la suddetta parcella è stata rideterminata in complessivi euro 688,45 (al netto della quota parte di acconto corrisposto).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 688,45 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 688,45 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammonante ad euro 688,45, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Francesco Paparella (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 688,45 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rive-

nienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2238

Cont. n. 1726/07/GR - N.G. c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari - sezione Lavoro avverso sentenza Tribunale di Lucera sezione Lavoro n. 166/10. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Francesco Fuzio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n. 2106 del 5/12/2007 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo dell'Avv. Francesco Fuzio nel giudizio promosso dalla sig.ra N. G. innanzi al Tribunale di Lucera sezione lavoro, per l'accertamento e la relativa dichiarazione del diritto della medesima a percepire l'indennizzo di cui alla Legge 210/92, avendo contratto epatite di tipo "C" a seguito di trasfusione di emoderivati;

- Il Tribunale adito con sentenza n. 166/10, decidendo in senso favorevole alla Regione, ne ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva;

- L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia ha notificato in data 21/6/11 comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale avverso la predetta sentenza;

- Il Presidente della G.R., e per esso l'Assessore alla Formazione e Diritto allo Studio, Prof. Alba Sasso, giusta delega prot. AOO 021 0007835 del 30/6/2011, atteso quanto rappresentato dall'avv. Francesco Fuzio, legale officiato nel giudizio di primo grado, con nota datata 27/6/2011, ha ravvisato la necessità di costituirsi anche nel giudizio di appello di che trattasi (R.G. 1979/10) e, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 30/6/2011, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al prefato legale, avv. Francesco Fuzio. (codice U.P.B. 1.3.1);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: sino a euro 77.468; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile complessiva spesa di euro 4.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale ptot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del -Il Presidente della G.R., e per esso l'Assessore alla Formazione e Diritto allo Studio, Prof. Alba Sasso, giusta delega prot. AOO 021 0007835 del 30/6/2011, e, pertanto, di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bari sezione Lavoro di cui in premessa a mezzo dell'Avv. Francesco Fuzio;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2239

Cont. 1309/11/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Centro Italiano Congressi - CIC Sud s.r.l. - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 2/09/2011 e con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, l'A.D. n. 162 del 15.7.2011 del Servizio Affari Generali A.P. Contratti di rilevanza comunitaria della Regione Puglia comunicata a mezzo racc. a.r. il 25.7.2011, con la quale è stata disposta in favore del costituendo R.T.I. tra Farm s.a.s. - Strade s.r.l. - Editoriale 41 s.r.l. la "aggiudicazione definitiva" dell'appalto per l'affidamento triennale dei servizi e forniture necessari all'organizzazione di eventi e manifestazioni nell'ambito delle attività istituzionali della Regione Puglia previste dalla L.R. n. 34/1980 (cod. id. gara n. C.I.G. 0514943068), nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, ivi inclusi, la aggiudicazione provvisoria ed i relativi verbali della Commissione di gara (dal n. 1 al n. 7) ed anche per la (eventuale) declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more fosse stato perfezionato e stipulato con l'impresa aggiudicataria (artt. 121 e 122 c.p.a.); con salvezza dell'eventuale risarcimento del danno in caso di impossibilità ad eseguire il servizio ove il R.T.I. ricorrente risultasse aggiudicatario;
- la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., si costituiva in giudizio con atto di costituzione e memoria difensiva in sede cautelare del 12 settembre 2011, contestando la fondatezza dell'avversa iniziativa giudiziaria e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda;

- l'istanza cautelare, formulata in via incidentale dalle ricorrenti, veniva discussa nella camera di consiglio del 21 settembre 2011;
- il TAR adito, con ordinanza n. 777/2011 depositata in data 22 settembre 2011, respingeva l'istanza incidentale cautelare compensando le spese di giudizio;
- con atto di appello notificato in data 27 settembre 2011, la ricorrente impugnava la predetta ordinanza;
- ravvisandosi l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello, stante l'esito favorevole della fase cautelare del giudizio di primo grado, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 29.09.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;
Settore di Spesa: Servizio Affari Generali;
Valore della causa: euro 999.000,00;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento

e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2240

Cont. 886/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott.ssa Balenzano Teresa altri c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 7/06/2010 la Dott.ssa Balenzano Teresa, con altri, ha impu-

gnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n. n. 707 del 15.03.2010 (pubblicata nel B.U.R. del 7.4.2010 n. 61), avente ad oggetto "Revisione pianta organica bienni 2003/04, 2005/06 e 2007/08 delle farmacie del Comune di Bari ed individuazione zone di decentramento";

- della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA del 13.1.2009 n. 32 avente ad oggetto "Proposta di Revisione della Pianta Organica delle farmacie del Comune di Bari biennio 2007-2008";
- di ogni altro provvedimento conseguente, connesso o comunque presupposto ancorché non conosciuto ivi compreso all'occorrenza la nota prot. n. 218080 del 17.11.2008 della ASL BA/4, avente ad oggetto "Revisione P.O. farmacie Comune di Bari biennio 2007-2008. Richiesta parere"; il parere reso dal Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di cui è menzione nella citata delibera di Giunta Regionale n. 707/2010 e il parere del Comune di Bari laddove ritenuto intervenuto nella forma del silenzio assenso. Detti provvedimenti vengono tutti impugnati nella parte in cui istituiscono la nuova zona 37/bis;
- con nota prot. AOO/152/11671 del 28.06.2010, il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Ufficio Politiche del Farmacodell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 2.09.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2241

Cont. 1421/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - S.F. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 29/09/2010, e rubricato con il n. 4079/10 R.G. presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, la Sig.ra S.F., premesso di essere affetta da epatite cronica HCV + conseguente a emotrasfusioni cui era stata sottoposta durante diversi ricoveri ospedalieri, ha chiesto, previo accertamento del proprio diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e s.m.i., la condanna solidale del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della ASL BAT alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui alla predetta legge;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio de quo, non essendo del tutto pacifico in giurisprudenza tale assunto;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 14.10.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2250

Cont. n. 560/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. Dott. M.F, M. srl, S. srl / Comune di Grottaglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 18/3/2011, notificato il 21 detti, iscritto al n.619/2011, il Dr. Mf, la M. srl e la S. srl hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, per l'annullamento, fra l'altro, il PRG di Grottaglie approvato definitivamente con DGR n.2965 del 28/12/2010.
- Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/8/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla

legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2251

Cont.n. 1097/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - V.F altri / Comune di Acquaviva Delle Fonti e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 18/7/2011, notificato il 19 detti, iscritto al n.1522/2011, il sig. V.F+altri hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento, fra l'altro, il PRG di Acquaviva Delle Fonti approvato definitivamente con DGR n.805 del 3/5/2011, pubblicata sul BURP n.79 del 20/5/2010.
- Data l'importanza della questione, confermata per le vie brevi dal Dirigente del SUR, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 2/9/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura

regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2252

Cont. n. 963/06/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. D.G. / Comune di Acquaviva Delle Fonti e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso iscritto al n.2095/2001, e con n.6 successivi ricorsi per motivi aggiunti, il sig. D.G. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento, il PRG di Acquaviva Delle Fonti approvato definitivamente con DGR n.805 del 3/5/2011.
- Data l'importanza della questione, confermata per le vie brevi dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in

data 23/9/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal

vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2253

Cont. n. 1075/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. T.V.G. / Comune di Nardò e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 5/7/2011, notificato il 13 detti, iscritto al n.1294/2011, il sig. T.V.G. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce-, per l'annullamento, la determinazione n.173 del 15/12/2008 del Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, notificata in data 11/5/2011, con la quale viene comminato ex art.167 del D. Lgs. n.42/2004 il pagamento della somma di euro 2.113,09, quale danno arrecato al paesaggio in relazione ad un intervento abusivo eseguito nel Comune di Nardò.
- Data l'importanza della questione, confermata dalla nota del Dirigente dell'Ufficio Osservatorio

Abusivismo e Contenzioso del SUR, del 14/9/2011 prot. n.10668, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 4/8/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2277

Cont. 1114/11/SH - Avv. Alfredo Cacciapaglia c/ R.P. (collegato al cont. 66/88 Reg. G.O.: Corte d'Appello Lecce - Martiradonna Nicola c/ R.P. - Appello sent. 1655/01 Trib. Lecce) - Competenze professionali Avv. Alfredo CACCIAPAGLIA, difensore Regione, a seguito D.I. n° 120/11 Giudice di Pace di Gallipoli - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n. 1675 del 28/11/2001 la G.R. ha ratificato il mandato difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., all'avv. Alfredo

Cacciapaglia, al fine di costituirsi nel giudizio (collegato) indicato in oggetto.

- Con il predetto atto si è provveduto, altresì, a liquidare, in favore del prefato legale, la somma complessiva di £ 1.995.120 (pari ad euro 1.030,39) a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- La Corte d'Appello di Lecce, con sent. n° 141/2006, in accoglimento delle tesi difensive della R.P., ha riformato la sentenza di I° grado, compensando le spese di giudizio.
- L'avv. Alfredo Cacciapaglia, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 28/12/2009 ha presentato nota specifica per il pagamento delle competenze spettanti, quantificandole in complessivi euro 3.571,85.
- Il predetto legale, non avendo avuto riscontro alla citata richiesta, ha intentato la procedura monitoria.
- Pertanto, in data 22/7/2011 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 120/2011 del Giudice di Pace di Gallipoli (non opposto), con il quale è stato intimato alla R.P. il pagamento, nei confronti dell'avv. Cacciapaglia, della somma di euro 3.571,85 A) Sorte capitale detratto l'acconto, (di cui euro 195,14 per spese), oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese e competenze della procedura monitoria quantificate in euro 568,79 (di cui euro 46,50 per spese).
- Con fax del 21/9/2011 l'avv. Cacciapaglia ha quantificato il saldo delle ulteriori competenze dovutegli, come di seguito:
 - euro 270,57 (di cui euro 22,05 per spese), a titolo di competenze "successive al D.I.";
 - D) - euro 75,35 a titolo di Interessi, chiedendo un importo complessivo di euro 4.478,01.
- A seguito della recente maggiorazione dell'aliquota IVA (dal 20 al 21%), le somme precedentemente indicate vanno variate nella misura che segue:
 - B) Spese e competenze liquidate in D.I.: in euro 573,14 (di cui euro 46,50 per spese);
 - C) Spese "successive" al D.I.: in euro 272,64 (di cui

euro 22,05 per spese);

- Per quanto sopra, le competenze a saldo ammontano a complessivi euro 4.492,98 (A+B+C+D).
- Al fine di evitare ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente ed in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito per l'importo complessivo di euro 4.492,98, nei confronti del predetto professionista, ed alla connessa variazione del bilancio 2011 limitatamente alla somma di euro 3.571,85 (Sorte capitale), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.492,98 relativa al riconoscimento del debito, a titolo di pagamento compensi professionali, si provvede, limitatamente alla somma di euro 3.571,85 (Sorte capitale), mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo di quest'ultimo importo dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312;
- l'ulteriore spesa derivante dal su citato D.I. per euro 845,78 (B+C) per spese e competenze liquidate in D.I. e "successive", viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio in corso;
- l'ulteriore spesa di euro 75,35 (D) a titolo di Interessi, viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio in corso;

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 4.492,98 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai

capitoli di spesa su citati.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito nella misura complessiva di euro 4.492,98, a titolo di pagamento compensi professionali in favore dell'avv. Alfredo Cacciapaglia;
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria, che qui si intende integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedi-

mento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2278

Cont. 1938/04/SH - Tribunale di Lecce (Riassunzione) - Martina Lina 4 c/ R.P. e Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Rosario ALMIENTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione la Regione Puglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 81/04, emesso dal Tribunale di Brindisi sez. distaccata di Mesagne, in favore della sig.ra Martina Lina ed altri 4, a titolo di saldo contributi un tantum ex L.31/91, art. 2, comma 2.
- Il Tribunale adito, con sent. n° 142/07, accoglieva l'eccezione formulata dal Ministero Politiche Agricole e Forestali sull'incompetenza territoriale, dichiarando competente il Tribunale di Lecce.
- Con deliberazione n° 1698 del 23/10/07 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 14/9/2007, all'avv. Rosario Almiento al fine di riassumere detto giudizio (ed altri nove analoghi contenziosi), dinanzi al Tribunale di Lecce.
(Valore della controversia: da euro 2.460,20 ad euro 8.501,23; Settore di spesa: Risorse Alimentari)

- Con determinazione dirigenziale n. 786 del 30/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 326,80 oltre IVA e CAP, a titolo di quota parte di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale di Lecce, con sent. n° 50/2009, ha rigettato la domanda di controparte, compensando le spese di lite.
- L'avv. Rosario Almiento, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 25/3/09 e con solleciti (ultimo datato 13/1/2011) con cui ha minacciato di intentare la procedura monitoria in caso di ritardato pagamento, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 4.194,75 (oltre IVA e CAP).
- A seguito di istruttoria, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi euro 4.787,49 (al netto della quota parte di acconto e con adeguamento dell'IVA al 21%).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.
Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del

bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.787,49 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Rosario Almiento, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 4.787,49 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 4.787,49, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Rosario Almiento;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.787,49 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2279

Cont. 1946/04/SH - Tribunale di Lecce (Riassunzione) - Scozia Iolanda 2 c/ R.P. e Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Rosario ALMIENTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione la Regione Puglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84/04, emesso dal Tribunale di Brindisi sez. distaccata di Mesagne, in favore della sig.ra Scozia Iolanda + 2, a titolo di saldo contributi una tantum ex L. 31/91, art. 2, comma 2.
- Il Tribunale adito, con sent. n° 145/07, accoglieva l'eccezione formulata dal Ministero Politiche Agricole e Forestali sull'incompetenza territoriale, dichiarando competente il Tribunale di Lecce.
- Con deliberazione n° 1698 del 23/10/07 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 14/9/2007, all'avv. Rosario Almiento al fine di riassumere detto giudizio (ed altri nove analoghi contenziosi), dinanzi al Tribunale di Lecce.
(Valore della controversia: da euro 2.460,20 ad euro 8.501,23; Settore di spesa: Risorse Alimentari)
- Con determinazione dirigenziale n. 786 del 30/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 326,80 oltre IVA e CAP, a titolo di quota parte di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale di Lecce, con sent. n° 45/2009, ha rigettato la domanda di controparte, compensando le spese di lite.
- L'avv. Rosario Almiento, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 25/3/09 e con solleciti (ultimo datato 13/1/2011) con cui ha minacciato di intentare la procedura monitoria in caso di ritardato pagamento, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 3.502,90 (oltre IVA e CAP).
- A seguito di istruttoria, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi euro 3.942,83 (al netto della quota parte di acconto e con adeguamento dell'IVA al 21%).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta

ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Rosario Almiento, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio

finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 3.942,83, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Rosario Almiento;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa

autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2280

Cont. 1941/04/SH - Tribunale di Lecce (Riassunzione) - Caroppo Cosima 1 c/ R.P. e Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali avv. Rosario ALMIENTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione la Regione Puglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 82/04, emesso dal Tribunale di Brindisi sez. distaccata di Mesagne, in favore della sig.ra Caroppo Cosima + 1, a titolo di saldo contributi una tantum ex L.31/91, art. 2, comma 2.
- Il Tribunale adito, con sent. n° 143/07, accoglieva l'eccezione formulata dal Ministero Politiche Agricole e Forestali sull'incompetenza territoriale, dichiarando competente il Tribunale di Lecce.
- Con deliberazione n° 1698 del 23/10/07 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 14/9/2007, all'avv. Rosario Almiento al fine di riassumere detto giudizio (ed altri nove analoghi contenziosi), dinanzi al Tribunale di Lecce.
(Valore della controversia: da euro 2.460,20 ad euro 8.501,23; Settore di spesa: Risorse Alimentari)

- Con determinazione dirigenziale n. 786 del 30/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 326,80 oltre IVA e CAP, a titolo di quota parte di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale di Lecce, con sent. n° 46/2009, ha rigettato la domanda di controparte, compensando le spese di lite.
- L'avv. Rosario Almiento, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 25/3/09 e con solleciti (ultimo datato 13/1/2011) con cui ha minacciato di intentare la procedura monitoria in caso di ritardato pagamento, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 3.502,90 (oltre IVA e CAP).
- A seguito di istruttoria, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi euro 3.942,83 (al netto della quota parte di acconto e con adeguamento dell'IVA al 21%).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze profes-

sionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Rosario Almiento, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammon-
tante ad euro 3.942,83, per pagamento compe-
tenze dovute per l'attività professionale svolta
dall'avv. Rosario Almiento;
3. di provvedere al finanziamento della spesa com-
plessiva di euro 3.942,83 mediante la variazione
di bilancio descritta nella sezione "Copertura
Finanziaria", che si intende qui integralmente
trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore del-
l'Avvocatura Regionale gli adempimenti rive-
nienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Con-
siglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010,
art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore del-
l'Avvocatura Regionale di adottare, entro il cor-
rente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di
impegno, liquidazione e pagamento della spesa
autorizzata dal presente provvedimento, come
indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R.
n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 18 ottobre 2011, n. 2281

**Cont. 1942/04/SH - Tribunale di Lecce (Riassun-
zione) - Martina Antonio c/ R.P. e Ministero Poli-
tiche Agricole e Forestali - Competenze profes-
sionali Avv. Rosario ALMIENTO, difensore
Regione. Riconoscimento del debito fuori
bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata
dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Av-
vocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione la Regione Puglia proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
85/04, emesso dal Tribunale di Brindisi sez.
distaccata di Mesagne, in favore del sig. Martina
Antonio, a titolo di saldo contributi una tantum ex
L. 31/91, art. 2, comma 2.
- Il Tribunale adito, con sent. n° 146/07, accoglieva
l'eccezione formulata dal Ministero Politiche
Agricole e Forestali sull'incompetenza territo-
riale, dichiarando competente il Tribunale di
Lecce.
- Con deliberazione n° 1698 del 23/10/07 la G.R.
ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via
d'urgenza dal Presidente p.t., in data 14/9/2007,
all'avv. Rosario Almiento al fine di riassumere
detto giudizio (ed altri nove analoghi conten-
ziosi), dinanzi al Tribunale di Lecce.
(Valore della controversia: da euro 2.460,20 ad
euro 8.501,23; Settore di spesa: Risorse Alimen-
tari)
- Con determinazione dirigenziale n. 786 del
30/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore
del prefato legale, la somma di euro 326,80 oltre
IVA e CAP, a titolo di quota parte di acconto sulle
competenze professionali.
- Il Tribunale di Lecce, con sent. n° 54/2009, ha
rigettato la domanda di controparte, compen-
sando le spese di lite.
- L'avv. Rosario Almiento, avendo esaurito l'atti-
vità svolta in favore della R.P., con lettera del
25/3/09 e con solleciti (ultimo datato 13/1/2011)
con cui ha minacciato di intentare la procedura
monitoria in caso di ritardato pagamento, ha
chiesto il pagamento delle competenze profes-
sionali spettanti presentando apposita nota specifica
per l'importo di euro 3.502,90 (oltre IVA e CAP).
- A seguito di istruttoria, le competenze dovute
sono state quantificate in complessivi euro
3.942,83 (al netto della quota parte di acconto e
con adeguamento dell'IVA al 21%).

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Rosario Almiento, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura

Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 3.942,83, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Rosario Almiento;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di

impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2282

Cont. 1944/04/SH - Tribunale di Lecce (Riassunzione) - Fortunato Pietrina c/ R.P. e Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali Avv. Rosario ALMIENTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione la Regione Puglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 93/04, emesso dal Tribunale di Brindisi sez. distaccata di Mesagne, in favore della sig.ra Fortunato Pietrina, a titolo di saldo contributi una tantum ex L.31/91, art. 2, comma 2.
- Il Tribunale adito, con sent. n° 151/07, accoglieva l'eccezione formulata dal Ministero Politiche Agricole e Forestali sull'incompetenza territoriale, dichiarando competente il Tribunale di Lecce.
- Con deliberazione n° 1698 del 23/10/07 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 14/9/2007, all'avv. Rosario Almiento al fine di riassumere detto giudizio (ed altri nove analoghi contenziosi), dinanzi al Tribunale di Lecce.
(Valore della controversia: da euro 2.460,20 ad euro 8.501,23; Settore di spesa: Risorse Alimentari)

- Con determinazione dirigenziale n. 786 del 30/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 326,80 oltre IVA e CAP, a titolo di quota parte di acconto sulle competenze professionali.
 - Il Tribunale di Lecce, con sent. n° 47/2009, ha rigettato la domanda di controparte, compensando le spese di lite.
 - L'avv. Rosario Almiento, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 25/3/09 e con solleciti (ultimo datato 13/1/2011) con cui ha minacciato di intentare la procedura monitoria in caso di ritardato pagamento, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 3.502,90 (oltre IVA e CAP).
 - A seguito di istruttoria, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi euro 3.942,83 (al netto della quota parte di acconto e con adeguamento dell'IVA al 21%).
 - Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".
 - Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze profes-

sionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Rosario Almiento, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impingamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 3.942,83, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Rosario Almiento;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2283

Cont. 1947/04/SH - Tribunale di Lecce (Riassunzione) - Arsieni Clodomiro c/ R.P. e Ministero Politiche Agricole e Forestali - Competenze professionali avv. Rosario ALMIENTO, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione la Regione Puglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 87/04, emesso dal Tribunale di Brindisi sez. distaccata di Mesagne, in favore del sig. Arsieni Clodomiro, a titolo di saldo contributi una tantum ex L. 31/91, art. 2, comma 2.
- Il Tribunale adito, con sent. n° 148/07, accoglieva l’eccezione formulata dal Ministero Politiche Agricole e Forestali sull’incompetenza territoriale, dichiarando competente il Tribunale di Lecce.
- Con deliberazione n° 1698 del 23/10/07 la G.R. ha ratificato l’incarico difensivo, conferito in via d’urgenza dal Presidente p.t., in data 14/9/2007, all’avv. Rosario Almiento al fine di riassumere detto giudizio (ed altri nove analoghi contenziosi), dinanzi al Tribunale di Lecce.
(Valore della controversia: da euro 2.460,20 ad euro 8.501,23; Settore di spesa: Risorse Alimentari)
- Con determinazione dirigenziale n. 786 del 30/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 326,80 oltre IVA e CAP, a titolo di quota parte di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale di Lecce, con sent. n° 55/2009, ha rigettato la domanda di controparte, compensando le spese di lite.
- L’avv. Rosario Almiento, avendo esaurito l’attività svolta in favore della R.P., con lettera del 25/3/09 e con solleciti (ultimo datato 13/1/2011) con cui ha minacciato di intentare la procedura monitoria in caso di ritardato pagamento, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l’importo di euro 3.502,90 (oltre IVA e CAP).
- A seguito di istruttoria, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi euro 3.942,83 (al netto della quota parte di acconto e con adeguamento dell’IVA al 21%).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l’impegno di spesa da assumere all’atto del conferimento dell’incarico defensionale “*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l’onorario dovuto per l’intero giudizio*” e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l’impegno contabile assunto al momento dell’incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale “*si incorre in un’ipotesi di debito fuori bilancio*”.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall’Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l’impegno preventivo dell’intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 per pagamento competenze dovute per l’attività professionale svolta dall’avv. Rosario Almiento, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 si provvederà

con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 3.942,83, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Rosario Almiento;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 3.942,83 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2285

Cont. n. 293/09/GR - dott. Giorgio Quarta Colosso c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato proposto da Anthea Hospital srl avverso sentenza TAR Puglia sede di Bari n. 3233/09. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n. 1469 del 4/8/09 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo dell'Avv. Luca Alberto Clarizio nel giudizio promosso dal dott. Giorgio Quarta Colosso, titolare del Centro di Medicina Nucleare dr. Giorgio Quarta Colosso, per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 425 dell'11/12/08 dell'Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria ad oggetto "Consiglio di Stato Sezione V, Ordinanza n.6330/08 del 25/11/2008 relativa all'autorizzazione della PET/TC presso la Casa di Cura "Anthea Hospital" Bari. Ottemperanza".
- Il TAR adito con sentenza n. 3233/09 ha accolto il ricorso di cui innanzi;

- La controinteressata Anthea Hospital srl ha presentato ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, notificato in data 16/4/10, avverso la predetta sentenza;
- Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dal legale officiato in primo grado, avv. Luca Alberto Clarizio, con nota datata 14/6/2011, ha ravvisato la necessità di costituirsi anche nel giudizio di appello di che trattasi (R.G. 3782/10) e con proprio provvedimento del 7/7/2011, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Luca Alberto Clarizio, già officiato nel giudizio di primo grado innanzi al TAR Puglia sede di Bari (codice U.P.B. 1.3.1);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile complessiva spesa di euro 4.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale ptot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai

sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 3233/09 del TAR Puglia sede di Bari di cui in premessa a mezzo dell'Avv. Luca Alberto Clarizio;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2286

Cont. n. 288/09/GR - Ricerche Radiologiche srl c/Regione Puglia. Costituzione in 2 distinti giudizi di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Puglia sede di Bari n. 3234/09. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata

dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n. 1468 del 4/8/09 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi, a mezzo dell'Avv. Luca Alberto Clarizio, nel giudizio promosso innanzi al TAR Puglia sede di Bari dalla srl Ricerche Radiologiche per l'annullamento, previa sospensiva, delle determinazioni dirigenziali dell'Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria n. 425 dell'11/12/08 con cui è stato espresso parere favorevole in ordine al rilascio della verifica di compatibilità di cui all'art. 7 della L.R. 8/2004 per l'installazione della PET/TC presso la Casa di Cura "Anthea Hospital" di Bari e n. 426 dell'11/12/08 con cui è stato espresso parere favorevole in ordine al rilascio della verifica di compatibilità di cui all'art. 7 della L.R. 8/2004 per l'installazione della PET/TC presso la Casa di Cura "Città di Lecce", nonché delle note del medesimo Servizio PGS prott. 24/5014/Coord del 18/11/08 e 24/527/Coord del 4/2/09, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso collegato e/o consequenziale;
- Il TAR adito con sentenza n. 3234/09 ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale di cui innanzi e sia i successivi motivi aggiunti e i ricorsi incidentali;
- In data 16/4/2010 i controinteressati srl Anthea Hospital e srl "Città di Lecce Hospital" hanno notificati n. 2 distinti ricorsi in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la medesima predetta sentenza;
- Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dal legale officiato in primo grado, avv. Luca Alberto Clarizio, con nota datata 14/6/2011, ha ravvisato la necessità di costituirsi sia nel giudizio di appello promosso dalla srl Anthea Hospital (R.G. 3779/10) e sia nel giudizio di appello promosso dalla srl Città di Lecce Hospital (R.G. 3780/10) di che trattasi e con propri n. 2 distinti provvedimenti del 7/7/2011, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico

ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Luca Alberto Clarizio, già officiato nel giudizio di primo grado innanzi al TAR Puglia sede di Bari (codice U.P.B. 1.3.1);

- Si dà atto che i mandati sono stati conferiti alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alle liti di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile complessiva spesa di euro 8.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prott. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nei n. 2 giudizi di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la medesima sentenza n. 3234/09 del TAR Puglia sede di Bari di cui in premessa a mezzo dell'Avv. Luca Alberto Clarizio;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2288

Cont. 885/11/SH - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Ricorso Provincia di Avellino c/ Commissario Delegato ex O.P.C.M 12.03.2010 n.3858, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Costituzione in giudizio. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Luca Alberto Clarizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato in data 01.06.2011, la Provincia di Avellino chiedeva, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l'annullamento dell'ordinanza n.135 del 14.03.2011 del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 12.3.2010 con la

quale è stato approvato il progetto denominato "Opere di completamento della galleria alternativa alla Galleria Pavoncelli dell'acquedotto Sele-Calore, detta Pavoncelli-bis"; nonché del parere n.578 del 3.12.2010, espresso ex art.165 del D.lgs.163/2006, dalla Commissione Tecnica VIA VAS presso il Ministero dell'Ambiente; dell'ordinanza n.134 in data 12.03.2011 del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 12.3.2010 n.3858; della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8.03.2011 prot.DVA-2011-5531, non conosciuta con la quale sono stati disattesi i pareri sfavorevoli all'approvazione del progetto espressi dalla Regione Campania, dall'Autorità di Bacino interregionale del Fiume Sele, dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, dell'Ente Parco Regionale Riserve Naturali Foce Sele e Tanagro e Monti Eremita Marzano, dell'Ente Ambito Ottimale Calore Irpino della Provincia di Avellino.

- Con nota prot.n.AOO 064 del 2.08.2011 / 0045227, il Servizio Lavori Pubblici dell'Ass.to alle OO.PP. della Regione Puglia ha ravvisato l'opportunità di costituirsi in giudizio.

Pertanto, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 9.09.2011 mandato di domiciliato in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò n° 7 - Cod. Fisc.: CLR LLB 59L09 L5710. (codice U.P.B. 1.3.1)

(Valore della controversia:Indeterminabile di particolare importanza attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate; Settore di spesa: LL.PP.);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998. -Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La presumibile complessiva spesa di euro 10.000,00 di cui euro 2.000,00, a titolo di acconto per le spese e competenze professionali spettanti

all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Luca Alberto Clarizio;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2289

Cont. 1408/10/LO - "PROVINCIA DI LECCE c/ REGIONE PUGLIA". **Proposizione Appello dinnanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Puglia sede di Lecce n. 2786/10. Ratifica incarico difensore a legale esterno, Avv. Vittorio Triggiani.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- Con provvedimento n. 2508 del 23 novembre 2010, la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo dell'avv. Vittorio Triggiani, nel giudizio promosso dalla Provincia di Lecce innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sede di Lecce per l'annullamento della nota prot. 0008917 del 10.06.2010 dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio - Servizio Energie Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, a firma del dott. Davide Pellegrino, relativa la esclusione dell'intervento finanziario inserito negli accordi di Programma Quadro Sviluppo Locale e al finanziamento dei progetti individuati dalla delibera CIPE (decadenza da un finanziamento FAS per un mercato ortofrutticolo di Lecce).
- Il TAR adito con sentenza n. 2786/10 ha accolto il Ricorso proposto da ex adverso.
- Il Presidente in considerazione delle valutazioni dell'avvocato officiato in primo grado e giusta nota del Direttore dell'Area Sviluppo, Lavoro e Innovazione sulla opportunità di impugnare la suddetta sentenza, ha ravvisato la necessità di impugnarla, se con proprio provvedimento del 23 marzo 2011, salvo ratifica della Giunta regionale, rilevava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, conferiva mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Vittorio Triggiani.

- Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

- Pertanto, occorre procedere da parte alla sua ratifica da parte della Giunta regionale.
(Valore della controversia: Euro 3.500.000,00; Servizio di Spesa: AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio de quo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa complessiva di euro 25.000, oltre diritti e accessori, per le competenze professionali dell'avvocato incaricato (così come dal medesimo quantificato con nota del 19.10.10) sarà finanziata, per la parte relativa all'acconto complessivo di euro 3.500,00 con le disponibilità a del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L6325 del 25/03/2011).

Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, a cui seguirà debita rendicontazione.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del Presidente della G.R., e pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello cui in premessa, a mezzo dell'avv. Vittorio Triggiani;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno delle sole spese occorrenti per la costituzione in giudizio, autorizzate dal presente provvedimento come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2290

Cont. n. 620/11/GI - Tar Puglia, Sezione di Lecce - C.G. altri c/ASL LE e Regione Puglia - Riattivazione servizio pulizie - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo al legale esterno, avv. Mauro Finocchito

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla Responsabile del procedimento e confermate dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 05/04/2011, i sigg.ri Cosma Giovanni, Zollino Emanuele, Giannone Raffaele, Calò Elisa, Leone Piera, Rocca Francesco, Antonucci Massimo Giuseppe, Casarano Agnese, Centonze Maria Teresa, Santoro Cristian, De Vitis Viviana, Falerno Roberta, Pulimeno Alexandra, Buttazzo Giancarlo, Calogiuri Sandro Rosario, Fazi Giovanni, Colagiuri Luca, Sambati Gianni, Pezzuto Cosimo Consiglio, Perrone Antonio Dario, Mezzi Luciana, Calabrese

Maria Rosaria, Frisenna Anna, Alfonso Maria Anna, Buttazzo Carmela hanno chiesto al Tar Puglia, Sezione di Lecce, l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari:

“della deliberazione Commissario Straordinario 24.03.2011 n. 85 dell'ASL Lecce in parte qua, della deliberazione GRP 28.03.2011 n. 588 di presa d'atto della prima; di ogni altro presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale; e tra questi in particolare della delib. DG 28.07.2010 n. 2304 in parte qua.”

L'Assessore Regionale al Sud e Federalismo, giusta delega del Presidente G.R. rilasciata con nota AOO_021 del 12/05/2011 n. 0005821, considerata la nota AOO_151 del 9/05/2011 n. 0005593, con la quale il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, Ufficio 2, ha chiesto la costituzione in giudizio dell'Ente Regione, con proprio provvedimento urgente del 12/05/2011, salvo ratifica della Giunta Regionale, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della Legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, ha conferito il mandato difensivo all'avv. Mauro Finocchito, nato il 3/09/1961 a Otranto (LE) e domiciliato in Lecce alla via Augusto Imperatore n. 16, C.F.: FNC MRA 61P03 G188G.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della D.G.R. n. 3566 del 31/07/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio de quo.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Politiche della Salute)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

La presumibile spesa di euro 4.599,18, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, per le competenze professionali dell'avvocato esterno incaricato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n.3261 del 28.07.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato dell'Assessore Regionale al Sud e Federalismo, giusta delega del Presidente G.R. rilasciata con nota AOO_021 del 12/05/2011 n. 0005821, e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in premessa specificato a mezzo dell'avv. Mauro Finocchito;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2011, n. 2291

Cont. 348/08/B/FO - Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro - Regione Puglia c/ C.B. - Appello avverso sentenza n. 1663/2010 Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro - Ratifica incarico difensivo Avv. Umberto Conti, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 414 cpc, il sig. Carluccio Bruno ha adito il Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di premio di servizio, così come previsto dalla L. 152/68, quantificata in euro 15.205,87.
- Con sentenza n. 1663/2010 il Tribunale di Brindisi, accogliendo le tesi difensive della Regione, rappresentata dall'Avv. Umberto Conti, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia.
- Con nota del 25.10.2010, l'Avv. Conti ha comunicato che il sig. Carluccio ha proposto appello avverso la suddetta sentenza.
- Con nota prot. n. 1800 del 19.01.2011, il Servizio Personale e Organizzazione ha evidenziato l'opportunità di resistere avverso l'appello contro la citata sentenza.
- Il Presidente della G. R., pertanto, ritenuto necessario ed opportuno resistere nel giudizio di appello al fine di tutelare le ragioni dell'Amministrazione e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della L. R. 26.06.2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 10/10/2011 ha conferito il relativo mandato difensivo all'Avv. Umberto Conti.
(Valore della controversia: da euro 15.205,87 - Settore di spesa: Personale)

- Si dà atto che il predetto incarico difensivo è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. 22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione G.R.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di resistere nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1663/2010 dinanzi alla Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e L.R. 18/06

La presumibile spesa di euro 2.931,64 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata sia per la parte relativa all'acconto di euro 1.000,00 che per la residua parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio di appello

avverso la sentenza di cui in premessa, a mezzo dell'Avv. Umberto Conti;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;
- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 2333

Cont. 1672/09/RO - Tribunale di Brindisi - Molfetta Carmelo c/Regione Puglia + 1 - Accettazione rinuncia al giudizio e compensazione delle spese.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione notificato in data 1°/12/2009, il Sig. Molfetta Carmelo ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi la Regione Puglia, oltre alla AUSL BR/1, per la declaratoria di responsabilità per la causazione di danno iatrogeno riportato a seguito di intervento chirurgico di osteosintesi di fratture del piede sinistro eseguito in data 16.07.2003, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa declaratoria la responsabilità a titolo di fatto illecito e contrattuale della convenuta Azienda USL di Brindisi per inadempimento cagionato dai dipendenti della allora USL di Brindisi in servizio presso il reparto di Ortopedia

*dell'Ospedale A. Perrino di Brindisi in relazione a quanto occorso a Molfetta Carmelo; di conseguenza dichiarare tenuta l'Azienda USL di Brindisi in persona del suo Direttore Generale in proprio e/o quale Commissario liquidatore della preesistente USL di Brindisi, e in via alternativa o solidale la Regione Puglia in quanto tale e in quanto titolare della gestione stralcio dei debiti pregressi, a risarcire al Sig. Molfetta Carmelo tutti i danni da questo derivati dal fatto illecito e dall'inadempimento contrattuale di cui in premessa complessivamente quantificati in euro 21.659,00 o di quella maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come sancito dalla sentenza n. 1712/95 della Suprema Corte. Spese di lite rifuse.
 Con vittoria di funzioni, diritti, onorari.”*

- con nota prot. AOO/151/21 gen. 2010 n°715, Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Servizio Ispettivo e Controllo di Gestione -Ufficio 1 dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 1.2.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato, ratificato con Deliberazione G.R. n. 957 del 13.04.2010;
- il difensore nominato, quindi, si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto delle avverse domande;
- con raccomandata A/R ricevuta il 28.09.2011, prot. n. 11/L/17941, il difensore dell'attore ha comunicato di avere in corso trattative per un bonario componimento della causa con la compagnia assicuratrice fiduciaria dell'ASL di Brindisi (pure evocata in giudizio), sottoposta alla condizione dell'abbandono del giudizio con compensazione delle spese;
- il difensore della ASL BR in virtù di incarico conferito dalla Compagnia di Assicurazioni Lloyd's, con comunicazione trasmessa via fax in data

11.10.2011, ha manifestato il proprio consenso all'accordo transattivo raggiunto tra le parti con compensazione delle spese e rinuncia al vincolo di solidarietà;

- la rinuncia all'azione promossa, tra gli altri, nei confronti della Regione Puglia, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese, appare opportuna per l'Amministrazione poiché evita il rischio di un esito sfavorevole del giudizio.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale deliberi di accettare la rinuncia all'azione formulata dalla parte attrice con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese di causa.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di autorizzare l'Avv. Mariangela Rosato, difensore della Regione nel giudizio intrapreso dinanzi

al Tribunale Civile di Brindisi, illustrato in premessa, ad accettare la rinuncia all'azione formulata dalla parte attrice e aderire alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 2335

Cont. 1416/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari. Regione Puglia/ Comune di Foggia - Commissario ad acta - Soc. Imm.L.P. srl. Proposizione impugnazione. Ratifica incarico difensore legale esterno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- In accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto dalla Soc. Imm. L.P. srl, ai sensi dell'art.21-bis L.1034/1971, iscritto al n.665/2009, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione comunale di Foggia sull'istanza di ritipizzazione di aree divenute zone bianche, per decadenza del vincolo espropriativo, il TAR Bari - II Sezione - con sentenza n.1815/2009 ha dichiarato l'inadempimento del Comune di Foggia ed ha nominato all'uopo il Commissario ad acta.
- Il Commissario ad acta ha adottato la deliberazione datata 12/3/2010, con cui ha ritipizzato le aree oggetto di causa, e l'ha rimessa al Servizio Urbanistica Regionale, per gli adempimenti propeudici alla definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 L.R. n.56/1980.

- Nelle more della fase istruttoria regionale, prope-
deutica al parere del Comitato Urbanistico Regio-
nale ed alle determinazioni di competenza della
Giunta Regionale, il Commissario ad acta, previo
chiarimento richiesto ed ottenuto dal TAR Bari
con ordinanza collegiale n.979/2011, ha emesso
la deliberazione datata 9/8/2011, con cui ha
approvato definitivamente la propria precedente
deliberazione sul presupposto che fosse maturato
il silenzio-assenso di cui all'art.11 co.8 L.R.
n.20/2001.
- Con nota prot. n.11254 del 27/9/2011, il SUR ha
rappresentato motivi di illegittimità della citata
delibera commissariale in relazione al procedi-
mento esperito, oltre che dell'ordinanza colle-
giale, nonché motivi di illegittimità nel merito
delle scelte operate dal Commissario, sicchè ha
fatto presente l'opportunità di proporre impugna-
zione.
- Secondo l'orientamento giurisprudenziale ante-
cedente al nuovo cpa, allorché il Commis-
sario ad acta adotta un provvedimento di natura
discrezionale (come nell'odierna fattispecie), che
non rappresenta mera esecuzione della sentenza
che ha dichiarato l'illegittimità del silenzio e con
cui è stato nominato, si considera non già un ausi-
liario del giudice, bensì un organo straordinario
della pubblica amministrazione, sicchè l'impu-
gnazione avverso i provvedimenti commissariali
va proposta con ricorso autonomo. Tuttavia, a
seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice del
processo amministrativo, l'art.117 co.4 cpa pre-
vede che "Il Giudice conosce di tutte le questioni
inerenti all'esatta adozione del provvedimento
richiesto, ivi comprese quelle inerenti gli atti del
commissario".
- In conseguenza, data l'importanza della questione
e degli interessi pubblici coinvolti, si è ravvisata
l'opportunità di proporre dinanzi al TAR Bari sia
incidente di esecuzione, atto di intervento e costi-
tuzione nel giudizio per silentium n.665/2009, sia
ricorso autonomo, a valere anche quale opposi-
zione di terzo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza
di quanto sopra, con proprio provvedimento

urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in
data 10/10/2011 mandato di rappresentanza e
difesa all'avv. Anna Bucci, per proporre l'inci-
dente di esecuzione, atto di intervento e costitu-
zione di cui innanzi.

- Il Vice-Presidente della G.R., in sostituzione, ai
sensi dell'art.43 co.2 Statuto regionale, del Presi-
dente, temporaneamente impedito, sempre in
conseguenza di quanto sopra, con proprio provve-
dimento urgente, salva ratifica della G.R., ha con-
ferito in data 12/10/2011 mandato di rappresen-
tanza e difesa all'avv. Anna Bucci, per proporre
dinanzi al TAR Bari pure il sopra citato ricorso
autonomo, a valere anche quale opposizione di
terzo.
- I predetti incarichi difensivi sono disciplinati
dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, isti-
tuiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regio-
nale provveda a ratificare la decisione già assunta di
proporre le liti di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Set-
tore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvo-
cato regionale secondo la disciplina del regola-
mento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno
contabile di spesa sarà assunto a seguito del prov-
vedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone l'ado-
zione del conseguente atto finale, rientrando nella
competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97,
art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89,
comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del
28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre incidente di esecuzione, atto di intervento e costituzione nel giudizio n.665/2009 TAR Bari, e di ratificare l'operato del Vice-Presidente della G.R., avv.Loredana Capone, e pertanto di proporre ricorso autonomo a valere anche quale opposizione di terzo sempre dinanzi al TAR Bari, in relazione al contenzioso di cui in epigrafe, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nicola Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**